

Dir.Min. 12 settembre 2000
Controllo centralizzato del gioco del «Bingo».
(G.U. 18 settembre 2000, n. 218)

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'art. 1, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi-pronostici;

Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, ed in particolare l'art. 7, così come modificato dall'art. 3 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto l'art. 1, comma 2, del proprio decreto 31 gennaio 2000, n. 29, istitutivo del gioco del «Bingo», che stabilisce che la gestione del gioco stesso sia attribuita a concessionari individuati all'esito di apposite gare, da espletare conformemente alla normativa comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 3, dello stesso decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, che disciplina l'affidamento del controllo centralizzato del gioco ad un soggetto estraneo all'amministrazione;

Considerato il carattere meramente suppletivo di quest'ultima disposizione quale regolamentazione di una facoltà che non esclude di per sé l'ulteriore facoltà, insita nel potere e nelle prerogative istituzionali di una pubblica amministrazione - e, quindi, non declinabile, se non per contingente carenze organica e/o funzionale della stessa amministrazione - di provvedere direttamente con i propri mezzi;

Accertata la sussistenza nell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di sufficienti strutture centrali e periferiche - quest'ultime capillarmente diffuse su tutto il territorio dello Stato - e considerato altresì l'ampia e specifica competenza acquisita da detta

Amministrazione autonoma nel settore dei giochi, sotto ogni aspetto organizzativo ed operativo;

Considerato che - come rappresentato dalla stessa Amministrazione - dallo svolgimento diretto di ogni incombente che il regolamento

prevede in capo all'incaricato del controllo centralizzato derivano notevoli risparmi e in termini di tempo, evitandosi il ricorso a procedure concorsuali per l'individuazione dell'incaricato medesimo, e in termini di economia di spesa, con riguardo all'aggio da corrispondere all'affidatario del controllo centralizzato;

Ritenuto opportuno, per le considerazioni che precedono, che l'attività di controllo del gioco del «Bingo» venga esercitata in via diretta dallo Stato;

Emana la seguente direttiva:

Art. 1 - L'incarico di controllore centralizzato del gioco del «Bingo» è affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2 - L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato curerà, con la massima sollecitudine, l'elaborazione di tutti i provvedimenti previsti dal regolamento istitutivo del gioco, nonché la stesura della convenzione-tipo da stipularsi con i gestori delle sale.

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale citato nelle premesse e sulla base delle risultanze dell'istruttoria allo Stato effettuata dagli uffici dell'amministrazione, si determinano inizialmente in quattrocentoventi le concessioni da affidarsi per la gestione del gioco del «Bingo».

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ove l'analisi su base territoriale del volume complessivo delle giocate presso i primi punti di raccolta faccia ritenere conveniente un ampliamento della rete di sale da gioco, potrà, entro due anni dall'avvio del gioco stesso, affidare fino a trecentottanta altre concessioni a soggetti rientrati nell'originaria graduatoria^[1].

Art. 4 - Il Dipartimento delle entrate assicurerà la massima e fattiva collaborazione all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in particolare nelle fasi di avvio del gioco.

[1]

[\[1\]](#) Il D.Dirett. 6 luglio 2001 (G.U. 11 luglio 2001, n. 159) ha approvato il piano di distribuzione territoriale delle ulteriori 380 sale destinate al gioco del «Bingo».